



Sede Legale
Via San Filippo n° 16
c/o ex chiesa S. Filippo
56048 - VOLTERRA - PI
Cod. Fisc. 90033180507

www.chihapiumevolera.net
info@chihapiumevolera.net

Lo Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) una Associazione denominata "CHIHAPIUMEVOLERÀ - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "CHIHAPIUMEVOLERÀ - ETS" (d'ora innanzi l'Associazione), il cui logo è in testa al presente documento.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo Statuto), che è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa primaria o secondaria.

3. L'Associazione ha sede legale in Volterra. Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Volterra ed in merito all'istituzione e al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Gruppo di Coordinamento e non costituiscono modifica statutaria.

4. "CHIHAPIUMEVOLERÀ" è una Associazione libera, di ispirazione cattolica. Non ha scopo di lucro, è apartitica e senza distinzione di razza e di sesso. Si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la carta dei valori del volontariato e la carta della rappresentanza, proponendosi di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

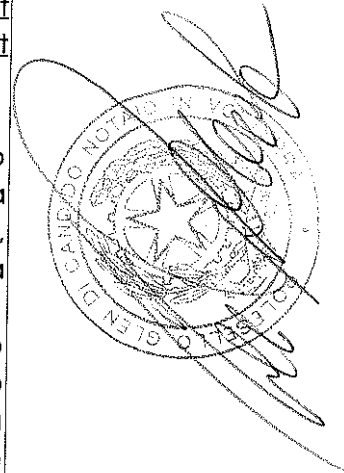
5. La durata dell'Associazione è illimitata ed ha struttura e organizzazione democratiche.

Art. 2 - FINALITÀ ED OGGETTO

1. L'Associazione non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In conformità al CTS, ha lo scopo di:

- portare il messaggio di Gesù alla gente in modo nuovo e avvicinare o ri-avvicinare a Gesù Cristo persone da lui lontane o distaccate;
- mettere in scena rappresentazioni teatrali, quali ad esempio commedie musicali, che portino a tutti un messaggio ricco di significato, ispirandosi ai valori della Chiesa Cattolica;
- proporre un modo nuovo di aggregazione;
- cercare di coinvolgere e dare ruolo a persone con disagio o a soggetti portatori di handicap, recuperare persone con difficoltà familiari o di socializzazione;
- raccogliere, se possibile, fondi per aiutare persone in situazioni di bisogno, vicine e lontane;
- trovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e di

ALLEGATO "C"
Rep. n. 11911
Racc. n. 9129



Arch. Montini

solidarietà;

- far comprendere in primis a chi partecipa alle iniziative il senso ed il messaggio di cui al primo alinea di questo articolo.

2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della aprtica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Art. 3 - SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

Art. 4 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. L'adesione all'Associazione quale socio comporta per l'associato il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, i cui membri devono essere comunque maggiorenni.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Gruppo di Coordinamento.

4. In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Art. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Gruppo di Coordinamento, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

A) indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, professione, residenza o sede, codice fiscale o partita Iva;

B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

1. Il Gruppo di Coordinamento valuta il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci.
2. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.
3. In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Generale dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

Art. 7 - RECESSO DEI SOCI

1. Chiunque aderisca all'Associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Gruppo di Coordinamento, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Gruppo di Coordinamento.
2. Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.

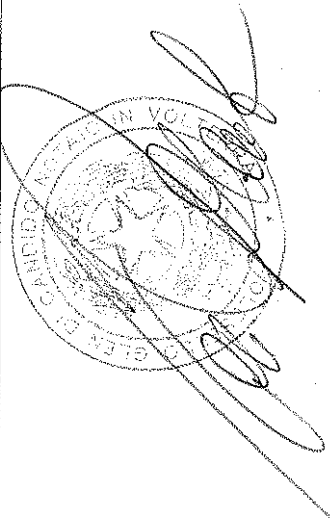
Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Gruppo di Coordinamento.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

1. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - A) quando non osservano le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - 2 B) quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Gruppo di Coordinamento;
 - C) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
2. Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea.
3. I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.
4. L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire la procedura arbitrale prevista dal presente Statuto; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al



Lucia Quarta

pronunciamento dell'organo adito.

Art. 10 - ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale
- L'organo di amministrazione denominato "Gruppo di Coordinamento"

All'interno del Gruppo di Coordinamento vengono elette le seguenti cariche:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- L'Economo

Le cariche sono gratuite; tutti gli incarichi degli organi sociali hanno durata triennale.

Art. 11 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione. CHI HAPIUMEVOLERA Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità il Presidente o il Gruppo di Coordinamento o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 20% degli aventi diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal componente del Gruppo di Coordinamento più anziano per appartenenza. Viene convocata almeno 15 giorni prima in forma scritta mediante una delle seguenti modalità: pubblicazione sul sito dell'Associazione, lettera, telefono, Messaggio Whatsapp, e-mail o affissione presso la sede; la convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora. L'Assemblea Generale ha validità, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione (almeno 30 minuti dopo) con almeno il 25% degli aventi diritto. Chi è impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro componente dell'Associazione conferendogli delega scritta. Ogni componente non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti): a scrutinio segreto (sempre nel caso di decisioni riguardanti persone), per alzata di mano o per appello nominale; la modalità di voto sarà stabilita di volta in volta (per alzata di mano) dall'Assemblea stessa, in relazione all'argomento oggetto della votazione. L'Assemblea delibera su: rinnovo incarichi degli organi sociali (stabilendone il numero dei componenti nella riunione antecedente le votazioni), approvazione bilancio consuntivo, modifiche statutarie, approvazione di eventuale Regolamento Generale, provvedimenti di esclusione dei componenti, quesiti portati all'attenzione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 12 - GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Gruppo di Coordinamento (d'ora in poi GdC) programma, gestisce, organizza e coordina le iniziative dell'Associazione. È composto da un

minimo di 9 persone elette dall'Assemblea Generale ogni tre anni, tra coloro che fanno parte di "CHIHAPIUMEVOLERA" ed hanno compiuto la maggiore età. Il GdC elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo nonché eventuali altre cariche ritenute necessarie di volta in volta. Le riunioni del GdC sono valide se presenti la metà più uno dei componenti; il GdC delibera a maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti) ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Individua persone e/o situazioni cui destinare i fondi raccolti per beneficenza con le varie iniziative. Il GdC presiede e provvede agli acquisti di ogni genere di materiale necessario per le iniziative ed ha in custodia i costumi, le attrezzature e tutti i beni materiali, di proprietà dell'Associazione, tenendone inventario. Delibera su tutte le materie non specificamente riservate all'Assemblea. Predisporre il bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Può redigere un Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni e qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione. Infine ha il compito di curare i rapporti con le altre associazioni e con tutte le istituzioni quali la Diocesi di Volterra, le Parrocchie e i Comuni. Il GdC si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, motu proprio o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qual volta che l'attività e/o le circostanze lo richiedano; la convocazione potrà essere fatta per lettera, per telefono, per SMS, per e-mail o con pubblicazione sul sito dell'Associazione, con un preavviso di almeno 24 ore. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive può comportare la decadenza dal GdC. Eventuali sostituzioni di membri del GdC scadranno ugualmente con la fine del triennio in corso.

Art. 13 - PRESIDENTE

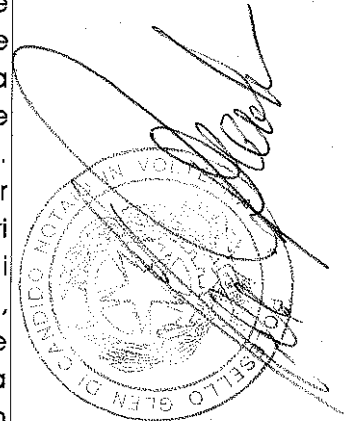
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto all'interno del GdC nella prima seduta dopo le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Convoca e presiede il GdC e dà attuazione alle decisioni prese all'interno del medesimo. Prende eventuali provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi a ratifica al GdC nella prima riunione successiva al provvedimento stesso. Redige relazione annuale sull'attività svolta e la presenta all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di quest'ultimo dal componente più anziano per appartenenza al GdC.

Art. 14 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente ogni qualvolta lo stesso sia impedito a svolgere le proprie funzioni, assumendone in tal caso tutti i poteri. Può essere titolare di deleghe conferitegli dal Presidente in maniera temporanea o permanente su specifici argomenti.

Art. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali del GdC e dell'Assemblea Generale e li firma contestualmente con chi presiede dette riunioni. In sua assenza può delegare, nella redazione dei verbali, un altro componente del GdC. È il responsabile della tenuta di tutti i documenti relativi alla vita



Luca Montori

dell'Associazione, ad esclusione di quelli contabili.

Art. 16 - ECONOMO

L'Economo risponde della cassa e la gestisce a nome dell'Associazione; al termine di ogni anno redige il bilancio insieme al GdC che sarà poi portato all'Assemblea Generale per l'approvazione. È il responsabile della tenuta di tutti i documenti contabili dell'Associazione che dovrà consegnare aggiornati e completi al suo successore. Darà esecuzione alle decisioni prese dal GdC relativamente ad elargizioni e beneficenze oggetto delle varie iniziative.

Art. 17 - PATRIMONIO E SOSTENTAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Costituisce "patrimonio minimo" dell'Associazione l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Gruppo di Coordinamento deve senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla consistenza di cassa e da tutti i beni mobili e immobili di sua proprietà, che potranno venirle anche da lasciti e/o donazioni. Per il suo sostentamento l'Associazione si potrà avvalere di: contributi annuali ordinari (quota sociale) e straordinari dei soci, iniziative varie di finanziamento e di autofinanziamento, incassi relativi agli spettacoli messi in scena ed eventuale vendita di materiale pertinente agli stessi, contributi ed erogazioni da parte di enti pubblici e/o privati e di singole persone. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 18 - BILANCIO

1. L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

Art. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali si effettueranno ogni tre anni.

Saranno curate da una Commissione elettorale nominata dal GdC uscente, composta da un Presidente e almeno due scrutatori. Potranno votare tutti i soci iscritti all'Associazione che hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale. Chi fosse impossibilitato a votare di persona può delegare per scritto un altro socio dell'Associazione; ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Le votazioni riguardano l'elezione del GdC all'interno del quale saranno poi scelte le varie cariche sociali previste dal presente Statuto. Nella riunione precedente alla votazione l'Assemblea Generale stabilirà il numero di componenti che potranno essere eletti nel nuovo GdC, rispettando il numero minimo di 9. Possono essere eletti i soci che abbiano compiuto la maggiore età. La votazione avverrà attraverso una scheda appositamente predisposta dalla Commissione elettorale contenente una lista indicativa di nominativi (almeno il doppio rispetto alle persone da eleggere) sia di persone che abbiano già ricoperto cariche, sia di persone che non abbiano mai fatto parte del GdC, in cui potranno essere espresse preferenze fino ad un massimo dei due terzi (per difetto) dei componenti da eleggere (es. 10 persone da eleggere per il GdC - max 6 preferenze da esprimere). Le votazioni si svolgeranno in una sola giornata al termine della quale sarà eseguito lo spoglio delle schede. Il Presidente della Commissione elettorale avrà il compito di dare comunicazione dei risultati agli eletti e, dopo aver ricevuto l'accettazione della nomina, convocare la prima riunione del GdC che presiederà fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'Associazione e all'elezione di tutte le altre cariche sociali.

Art. 21 - VALIDITÀ E MODALITÀ DI ELEZIONE

Le schede di votazione risulteranno valide se contenenti un numero di preferenze uguale o minore a quello stabilito dall'Assemblea e indicato nelle schede stesse. Le schede oltre ad essere votate direttamente nel seggio appositamente predisposto, potranno anche giungere alla Commissione elettorale (entro l'orario di chiusura del seggio stesso) per posta o consegnate a mano, purché in busta chiusa con il nominativo del socio che vota e la firma sui lembi di chiusura. Della segretezza del voto sarà garante la Commissione elettorale. Risulteranno eletti per il GdC i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità sarà preferito il socio più anziano di età.

Art. 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Sono cause di scioglimento la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi prefissati, la continuata inattività dell'Associazione o la volontà dell'Assemblea Generale. A seguito dello scioglimento o comunque dell'estinzione dell'Associazione da qualunque causa determinata il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Gruppo di Coordinamento.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 23 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto, oltre che dal Gruppo di Coordinamento, possono essere presentate (mediante motivazione/mozione sottoscritta) da un numero di soci pari ad un quinto degli aventi diritto al voto. Eventuali modifiche allo Statuto potranno essere apportate soltanto dall'Assemblea regolarmente costituita con una votazione favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per il luogo ove si trova la sede dell'associazione.

Art. 25 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NOTA: Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta di Domenica 17 dicembre 2023. Possibile: 1 dele "aprtico" ed addde "notio"; 2 dele "dell'assemblea" ed addde "del Gruppo di Coordinamento"; 3 dele "del" ed addde "dello stesso"; 4 dele "CHIAPIUMEVOLERA"; 5 dele "di CHIAPIUMEVOLERA" ed addde "dell'Associazione"; 6 dele "SMS" ed addde "Messaggio Whatsapp"; 7 dele "scritto" ed addde "iscritto". Sette possibile approvate.

Lucia Montori

